



Allegato A

**COMUNE DI GHISALBA
(Provincia di Bergamo)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Delibera C.C. n. 17 del 27/04/2023

Sommario

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento	3
Art. 2 – Istituzione della Tari	3
Art. 3 – Presupposto oggettivo della Tari.....	3
Art. 4 – Categorie di utenza.....	4
Art. 5 - Classificazione dei Rifiuti	4
TITOLO II - SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO	5
Art. 6 – Soggetto attivo del tributo	5
Art. 7 – Soggetto passivo del tributo.....	5
TITOLO III - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	5
Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti.....	6
Art. 9 – Determinazione delle tariffe.....	6
Art. 10 - Piano finanziario.....	7
Art. 11 – Determinazione delle superfici imponibili	7
Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	7
Art. 13 – Numero di occupanti	8
Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	8
Art. 15 – Tributo giornaliero di smaltimento.....	9
Art. 16 – Tributo ambientale	10
TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	10
Art. 17 – Esclusione dal tributo	10
Art. 18 – Rifiuti speciali.....	11
Art. 19 – Riduzioni tariffarie utenze domestiche per particolari condizioni d'uso	12
Art. 20 – Ulteriori riduzioni ed agevolazioni per utenze domestiche	13
Art. 21 – Riduzioni per l'avvio a riciclo	13
Art. 22 – Riduzioni per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta.....	13
Art. 23 – Riduzione per compostaggio domestico.....	14
TITOLO V - DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	15
Art. 24 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione	15
Art. 25 – Riscossione della Tari.....	16
Art. 26 – Minimi riscuotibili	17
Art. 27 – Sgravio o rimborso del tributo.....	17
Art. 28 – Funzionario responsabile.....	17
Art. 29 – Mezzi di controllo	18
Art. 30 – Accertamento	18
Art. 31 – Sanzioni ed interessi	18
Art. 32 - Riscossione coattiva	19
Art. 33 – Contenzioso	19
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 34 – Disposizioni transitorie	19
Art. 35 – Norme abrogate	19
Art. 36 – Efficacia del Regolamento	20
ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	21
ALLEGATO B - RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L. Cost. n. 3/2001), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Ghisalba, della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 – Istituzione della Tari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati a smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della Tari

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. Sono considerati suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree, a qualunque scopo utilizzati, adatti ad accogliere attività umane che siano anche solo potenzialmente produttive di rifiuti, prescindendo quindi dall'effettiva utilizzazione dei locali.
2. A tal fine, s'intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
3. La presenza di arredo/attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica (escludendo quindi i casi di unico allacciamento, comune a più di un'unità abitativa) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello

stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – Categorie di utenza

1. Sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato con il DPR 27 aprile 1999 n° 158, le utenze sono suddivise in due categorie:
 - a. utenze domestiche;
 - b. utenze non domestiche.
2. Appartengono alla categoria delle utenze domestiche tutte quelle riferibili ad insediamenti di tipo abitativo, comprese le unità immobiliari ad essi pertinenti.
3. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività professionali, commerciali, industriali e produttive in genere, nonché le comunità e le associazioni e, comunque, tutte le utenze non classificabili come domestiche.

Art. 5 - Classificazione dei Rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati:
 - a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D. Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinquies sono riportati all'Allegato B al presente Regolamento;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c., d., ed e.;
 - g. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia nei fiumi.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al precedente comma;

- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al precedente comma;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al precedente comma;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al precedente comma;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli pericolosi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO II - SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. Le cessazioni o le variazioni che comportano una riduzione del tributo dovuto decorrono dalla data in cui è effettivamente intervenuta la variazione purché la dichiarazione di cui al successivo art. 24 sia presentata entro il termine ivi stabilito. Le cessazioni o le variazioni dichiarate oltre detto termine avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno per il quale la dichiarazione tardiva risulta comunque presentata entro il termine stabilito dal presente Regolamento.
4. Le variazioni che comportano un aumento del tributo dovuto decorrono sempre dalla data in cui è intervenuta la variazione, a prescindere dalla tempestività della dichiarazione.
5. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 9 – Determinazione delle tariffe

1. La Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche». Queste ultime sono riportate in calce al presente Regolamento quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, e sono individuate in base alla ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia di utenza, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti. Resta ferma la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. All'interno di ogni fascia di utenza, il Comune determina le tariffe di riferimento per ciascuna categoria, attraverso l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.
4. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e del Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI).
5. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alle potenziali quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Le tariffe sono determinate considerando anche i costi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2003, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
6. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato dal successivo art. 10.
7. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio

dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

Art. 10 - Piano finanziario

1. Il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è predisposto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in base al metodo tariffario (MTR) stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Piano finanziario contiene e l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia così come individuati dalla citata delibera n. 443/2019/R/Rif e s.m.i.

Art. 11 – Determinazione delle superfici imponibili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU/TARES.
2. La superficie di riferimento per il calcolo della TARI è determinata, per i locali, al netto dei muri (c.d. superficie calpestabile netta) e, per le aree, in base al perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La determinazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore al mezzo metro quadrato.
4. A formare la superficie utile concorrono, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.
5. Per i distributori stradali di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in funzione del numero dei componenti il nucleo abitativo riferibile alla singola utenza, rilevabile dai registri anagrafici ed in base alla superficie degli immobili soggetti a TARI.
2. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
3. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
4. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R.

158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 13 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone risultante dai registri anagrafici.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ai sensi del successivo art. 24 ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, poiché la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Nel caso di persone ospitate e residenti temporaneamente in un nucleo familiare diverso dal proprio, per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi, l'intestatario della scheda famiglia ospitante ha l'obbligo di presentare denuncia temporanea di variazione del numero degli occupanti l'unità immobiliare del suo nucleo familiare, indicando il numero delle mensilità oggetto di variazione. D'altra parte, l'ospitato, se residente nel Comune di Ghisalba, ha l'obbligo di presentare una denuncia temporanea di variazione della propria occupazione, indicando l'assenza temporanea dall'unità immobiliare del proprio nucleo familiare ed il numero delle mensilità relative.
6. Nei casi prospettati nel precedente comma 5, all'utenza domestica collegata alla famiglia ospitante sarà incrementato il numero dei componenti del nucleo familiare per il periodo di riferimento e, di contro, all'utenza domestica collegata all'ospitato sarà computato un componente in meno del nucleo familiare per il medesimo periodo di riferimento.
7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che tiene conto di n. 2 (*due*) occupanti.

Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La classificazione e l'attribuzione di una categoria di attività alle utenze non domestiche avviene tenendo in considerazione l'attività effettivamente svolta nei locali e aree soggetti al tributo. Qualora sia oggettivamente impossibile identificare l'attività effettivamente svolta nei suddetti locali e aree, la categoria sarà attribuita in base ai codici AT.ECO. adottati dall'ISTAT in relazione all'attività principale o a eventuali attività secondarie svolte dall'utente.
2. Qualora nel medesimo locale vi siano superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, si applicheranno le tariffe corrispondenti alla specifica destinazione d'uso.
3. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

4. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
5. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività ivi esercitata.

Art. 15 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata e ai giorni effettivi di occupazione.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente. Sono escluse dall'applicazione delle TARI giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi anche carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Il pagamento della TARI giornaliera dovrà essere effettuato contestualmente al pagamento del Canone unico di occupazione.
6. Limitatamente alle occupazioni temporanee delle aree di cui sopra, realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ovvero in occasione di eventi sportivi e manifestazioni in genere, la tariffa giornaliera sarà quantificata a consuntivo.
7. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo dichiarativo TARI contestualmente alla richiesta di occupazione del suolo pubblico e con il pagamento del Canone patrimoniale secondo le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Qualora l'occupazione non sia soggetta al Canone patrimoniale, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo art. 24 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
8. In caso di uso di fatto, la TARI che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi e sanzioni.
9. Per gli atti di recupero d'ufficio, anche coattivo, della TARI non corrisposta dall'occupante, per il contenzioso e per le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento e dalla legge.

Art. 16 – Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 17 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, come, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c. balconi e terrazze scoperti;
 - d. aree scoperte, pertinenziali di locali tassabili, adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - e. per gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Si considerano inoltre esclusi i seguenti locali:
 - a. le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono impenetrabili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva come servizi, spogliatoi, uffici, magazzini e ogni locale non strettamente collegato all'attività;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c. i locali od aree utilizzate per l'esercizio del culto ove non si producono rifiuti, limitatamente alle parti in cui vengono svolte le funzioni religiose;
 - d. i locali e le aree strumentali allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 codice civile, con l'eccezione delle superfici nelle quali, pur avendo destinazione agricola, vengono prodotti rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico.
 - e. le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i..
4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, quali, a titolo esemplificativo:

- a. unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di mobili e suppellettili nonché prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica, internet) ovvero servite solo da utenze condominiali per le quali non è possibile la cessazione autonoma;
 - b. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - c. l'abitazione, anche qualora vi siano presenti gli arredi, posseduta da anziani ricoverati in modo permanente presso case di riposo o istituti di cura, purché siano disattivate le utenze dei pubblici servizi.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi a trattamento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 18 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Medesima detassazione spetta ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali e pericolosi.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella.

Categoria Tari		Abbattimento superficie
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	10%
4	Distributori carburanti	20%
9	Case di cura e riposo	30%
10	Ospedali	30%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	40%
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	40%
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	20%
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.	30%

Categoria Tari		Abbattimento superficie
27	Ipermercati di generi misti.	40%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma presente, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione, predisposta su modello messo a disposizione dal Comune, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti ed avviati a trattamento nell'anno, distinti per codici CER, allegando la quarta copia debitamente compilata dei formulari di identificazione rifiuti;
 - c. allegare, obbligatoriamente, la planimetria quotata dei locali.
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma presente non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Le agevolazioni di cui al comma presente cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.
6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi, con indicazione dei relativi codici CER.

Art. 19 – Riduzioni tariffarie utenze domestiche per particolari condizioni d'uso

1. La TARI per le utenze domestiche si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, applicando le seguenti riduzioni:
 - a. 30% per le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case") o per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che sia dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in comodato o in locazione;
 - b. 30% per gli alloggi tenuti a disposizione dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'A.I.R.E.), a condizione che sia dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in comodato o in locazione;
 - c. 67% per l'unica abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso;
 - d. 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - e. 20% per le abitazioni occupate da un componente ultrasessantacinquenne.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano considerando i criteri di decorrenza indicati al precedente art. 8 del presente Regolamento.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Nel caso di utenze domestiche con caratteristiche che danno diritto a più di una riduzione, di cui al comma 1, si applica la riduzione più favorevole al contribuente. In nessun caso le riduzioni sono cumulabili.

Art. 20 – Ulteriori riduzioni ed agevolazioni per utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura agevolata, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni occupate da 2 componenti entrambi ultrasessantacinquenni: riduzione del 20 %;
 - b. abitazioni occupate da nuclei familiari aventi uno o più disabili con invalidità totale dichiarata al 100%: riduzione del 30 %.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Nel caso di utenze domestiche con caratteristiche che diano diritto a più di un'agevolazione di cui al comma 1, si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente. In nessun caso le agevolazioni sono cumulabili.
4. Nel caso di concomitanza di riduzioni di cui all'art. 19, comma 1, e agevolazioni di cui al presente articolo, si applica solo la riduzione dell'art. 19, comma 1, citato.
5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono coperte mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, a norma dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013.

Art. 21 – Riduzioni per l'avvio a riciclo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, l'utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani che dimostri di avviarli a riciclo (così come definito ai sensi della lett. u) dell'art.183 D.Lgs.152/2006), ha diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. Resta salva la possibilità di procedere al rimborso dell'intero importo versato in eccedenza derivato dall'applicazione della riduzione di cui al presente articolo.
3. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo, rapportata alla quantità presunta determinata applicando il coefficiente di produttività kd della categoria corrispondente.
4. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente da presentarsi entro e non oltre il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce. All'istanza dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, relativi ai rifiuti urbani avviati a riciclo dall'utenza.

Art. 22 – Riduzioni per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Per la finalità di cui al presente comma, le utenze non domestiche devono presentare, a mezzo PEC o altro strumento telematico, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti, la

documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, costituita da copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è integralmente dovuta.

3. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, il Comune è tenuto a fornire riscontro al contribuente circa la completezza della documentazione ricevuta e, se già effettuata, l'esito della verifica della stessa.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati i seguenti dati:

- a. i dati identificativi dell'utente (denominazione societaria o dell'ente, il nominativo del soggetto incaricato, P.IVA e/o codice fiscale)
- b. il recapito postale e l'indirizzo PEC dall'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta);
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani effettivamente oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
- f. i dati identificativi dell'impianto di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione, P.IVA o codice sotto fiscale, localizzazione, attività svolta). In alternativa, è altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 2 anni.

6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, ai sensi dell'art.21.

Art. 23 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, potranno accedere ad una riduzione della sola parte variabile pari al 10%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti che saranno dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

TITOLO V - DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 24 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di possesso, detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la modifica. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di presentare la dichiarazione di cui al presente articolo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la circostanza da dichiarare si è verificata.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche:
 - i. nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - ii. nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b. per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. La denuncia deve essere presentata al Servizio tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia è rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, salvo che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - a. per le utenze domestiche:
 - i. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
 - ii. il codice fiscale;
 - iii. il numero degli occupanti l'abitazione;
 - iv. l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la

destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;

- v. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
 - vi. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante e del suo indirizzo di emigrazione, ove conosciuti;
 - vii. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione ...) ed, in caso di locazione, copia del relativo contratto;
 - viii. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - ix. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - x. eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- b. per le utenze non domestiche:
- i. i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
 - ii. il Codice fiscale e la Partita I.V.A.;
 - iii. gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - iv. i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - v. il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - vi. l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
 - vii. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
 - viii. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
 - ix. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - x. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - xi. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - xii. l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che sono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
 - xiii. l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani.

8. Entro 30 giorni lavorativi, il Comune è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile, riscontro alle denunce di cui al presente articolo.

9. Il Servizio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 25 – Riscossione della Tari

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante

l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto ad informare l'ufficio competente affinché gli venga consegnata una copia dell'avviso stesso. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto passivo dal versamento del tributo.

2. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due o quattro rate consecutive, alle scadenze fissate annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe, nonché in seguito all'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. Le date di emissione e di scadenza saranno indicate nell'avviso di pagamento stesso.

4. È prevista la possibilità di concedere un'ulteriore rateizzazione rispetto a quanto indicato al precedente comma 3, per il versamento ordinario del tributo dovuto, purché il contribuente abbia correttamente pagato la TARI negli anni precedenti e si trovi in una delle seguenti circostanze:

- a. dichiararsi, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere beneficiario del bonus sociale per il disagio economico previsto per i settori elettrico, gas o idrico;
- b. versarsi in condizioni economiche disagiate comprovate dal fatto di essere assistiti dal Servizio alla persona (servizi sociali) del Comune;
- c. l'importo addebitato supera del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

Art. 26 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non sono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 27 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Qualora dalle verifiche eseguite a seguito di dichiarazione di variazione o in caso di richiesta del contribuente emergano importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, il Comune procede con la restituzione degli importi versati erroneamente attraverso la compensazione sull'importo dovuto nel primo documento di riscossione utile o rimborso diretto, della quota in eccedenza o dell'intero importo. La modalità di restituzione può essere indicata dal contribuente.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio tributi competente entro 180 giorni dalla data di verifica degli importi versati in eccedenza.

3. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tale ipotesi, il contribuente ha diritto alla corresponsione degli interessi, calcolati, al saggio legale, dal giorno del versamento alla data del rimborso.

4. Non si procede al rimborso qualora la somma da restituire sia pari o inferiore ad € 12,00.

Art. 28 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 29 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile di cui all'articolo precedente può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento sarà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 30 – Accertamento

1. L'omesso o parziale versamento, così come l'omessa o infedele dichiarazione, sono accertati notificando al soggetto passivo avviso di accertamento esecutivo, d'ufficio o in rettifica, anche a mezzo raccomandata a.r. inviata direttamente dal Comune, e posta elettronica certificata (PEC), a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora calcolati con maturazione giornaliera, in misura pari al saggio legale e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 31 – Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- a. omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
- b. omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

c. infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

d. mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

2. Le sanzioni di cui al presente articolo non producono interessi.

Art. 32 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1 co. 792 L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ossia decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

Art. 33 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti comunali.

Art. 35 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 36 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2023**, e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in materia di rifiuti e tributo sulla gestione degli stessi.

ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche, per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO B - RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI**1. Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche come previsti dall'Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambiente**

Frazione	Descrizione	Eer
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. UtENZE non domestiche produttive di rifiuti urbani come previsti dall'Allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambiente

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.